



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 giugno 1999 (27.08)
(Or. F)

9603/99

LIMITE

PUBLIC 6

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
MAGGIO 1999

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale (**Allegato II**). L'estratto cita anche gli eventuali voti contrari, le astensioni e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**Allegato III** un estratto degli atti ¹ adottati dal Consiglio nel maggio 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio o il Coreper hanno deciso di rendere accessibili al pubblico.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

MAGGIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2175° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 10 maggio 1999 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (inizialmente diciottesima modifica) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 2176° Consiglio "Energia" dell'11 maggio 1999 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare	PE-CONS 3613/99 + COR 1 PE-CONS 3610/99 + COR 1 (p) + COR 2 REV 1 (s) + COR 3 PE-CONS 3612/99 + COR 1 (fi) PE-CONS 3607/99 + COR 1 (fi) + COR 2 (gr)	87/99, 88/99 89/99	

MAGGIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi	PE-CONS 3606/99 + COR 1 (gr) + COR 2 (f) + COR 3 (f)	90/99, 91/99, 92/99, 93/99, 94/99, 95/99	
2178° Consiglio "Agricoltura" del 17 maggio 1999			
AGENDA 2000 : Regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune		96/99, 97/99, 98/99, 99/99, 100/99, 101/99, 102/99, 103/99, 104/99, 105/99, 106/99, 107/99, 108/99, 109/99, 110/99, 111/99, 112/99, 113/99, 114/99, 115/99, 116/99, 117/99, 118/99, 119/99, 120/99, 121/99, 122/99, 123/99, 124/99, 125/99, 126/99, 127/99, 128/99, 129/99, 130/99, 131/99, 132/99, 133/99, 134/99, 135/99, 136/99, 137/99, 138/99, 139/99, 140/99, 141/99	
• Regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	7403/99		
• Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro	7405/99		
• Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate	7404/99		
• Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	7406/99		
• Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari	7407/99		
• Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	7408/99		
• Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	7409/99 + COR 1 (dk)		

MAGGIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
- Regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune - Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	7410/99 7411/99 7425/99		Voto contrario di I
Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso	8041/99		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo	PE-CONS 3604/99 + COR 1 (f) + COR 2 (d)		Voto contrario di DK Astensione di NL
2181° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 25 maggio 1999			
Direttiva del Consiglio che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto	5774/99 + COR 1	142/99	
Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne	8151/99	143/99	

MAGGIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
- Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) - Regolamento (Euratom) del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)	PE-CONS 3615/1/99 REV 1 8052/99 + COR 1 + COR 2 (nl) + COR 3 (fi)	144/99, 145/99	

DICHIARAZIONE 87/99

Il Consiglio prende atto dell'intenzione dei Paesi Bassi e della Grecia di scambiare le rispettive posizioni nell'elenco riportato nell'allegato I del testo della decisione.

DICHIARAZIONE 88/99

Il Consiglio prende nota del fatto che l'allargamento della Comunità non richiederà modifiche dell'allegato I del testo della decisione.

DICHIARAZIONE 89/99

Dichiarazione della delegazione belga

"Le autorità belghe ritengono che la formulazione relativa alle "norme nazionali specifiche" non possa essere interpretata nel senso di privare lo Stato membro di accoglienza della sua facoltà di avvalersi della deroga concessagli dall'articolo 3".

DICHIARAZIONE 90/99

Articolo 16

"La Commissione ritiene che le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva lascino impregiudicato il diritto degli Stati membri, sancito dal trattato, di prevedere una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 98/24/CE, richiedendo che vengano fornite schede informative in materia di sicurezza per i preparati contenenti sostanze per le quali sono previsti limiti nazionali di esposizione sul luogo di lavoro."

DICHIARAZIONE 91/99

Allegato V

"La Commissione si impegna ad esaminare la necessità di un'etichettatura specifica riguardante le proprietà sensibilizzanti del cemento che non è stato trattato con gli agenti riduttori per i composti di cromo (VI) al fine di evitare malattie professionali della pelle e, se necessario, a presentare una proposta per adeguare l'allegato V al progresso tecnico tenendo conto di questo problema, se possibile anteriormente all'entrata in vigore della direttiva."

DICHIARAZIONE 92/99

Allegato V

"La delegazione greca ha dichiarato che avrebbe preferito una dichiarazione secondo cui devono essere esaminati tutti i prodotti che possono avere effetti sensibilizzanti. Il Consiglio prende atto di questa posizione."

DICHIARAZIONE 93/99

Allegato VIII, Parte C

"La Commissione continuerà ad analizzare con gli Stati membri i criteri di classificazione degli effetti tossici acuti di sostanze e preparati nell'ambito del gruppo "Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose" per quanto riguarda la direttiva 67/548/CEE e nel gruppo consultivo dell'OCSE su armonizzazione di classificazione ed etichettatura."

DICHIARAZIONE 94/99

Dichiarazione unilaterale della delegazione francese

"La delegazione francese ritiene opportuno prevedere una armonizzazione dei requisiti relativi alla classificazione dei prodotti. Nella direttiva sui preparati pericolosi e in quelle concernenti i prodotti che esulano dal campo di applicazione di quest'ultima, in particolare i cosmetici."

DICHIARAZIONE 95/99

Dichiarazione delle delegazioni danese, spagnola e italiana in merito all'articolo 20

"Le delegazioni danese spagnola e italiana dichiarano che l'accettazione del comitato di tipo III a, di cui all'articolo 20 della proposta di direttiva concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi non costituisce un precedente per quanto attiene alla discussione in corso sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e non pregiudica la futura politica spagnola e italiana circa la scelta delle procedure del comitato".

DICHIARAZIONE 96/99

I. SEMINATIVI

Dichiarazione della Commissione sui semi oleosi

"La Commissione dichiara che i programmi agroambientali riguardanti la produzione di girasole e colza primaverile potrebbero essere approvati nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale, purché essi non comportino solo l'applicazione delle buone pratiche agricole consuete."

DICHIARAZIONE 97/99

Dichiarazione del Consiglio sui semi oleosi

"Il Consiglio chiede alla Commissione di seguire attentamente l'evoluzione del mercato dei semi oleosi e di presentargli una relazione entro due anni dall'applicazione del nuovo regime. Questa relazione va corredata se necessario di proposte appropriate nel caso di grave deterioramento del potenziale di produzione."

DICHIARAZIONE 98/99

II. CARNI BOVINE

Dichiarazione del Consiglio

Premio all'estensivizzazione

"Il Consiglio invita la Commissione a seguire rigorosamente la spesa risultante dall'applicazione del premio all'estensivizzazione e, se necessario, ad adeguarne l'importo conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento ".

DICHIARAZIONE 99/99

Dichiarazione del Consiglio

Premio all'abbattimento

"Il Consiglio conferma che il premio all'abbattimento è versato, in particolare, una volta comprovati l'abbattimento del capo (a prescindere dallo Stato membro in cui avviene l'abbattimento) o l'esportazione in un paese terzo."

DICHIARAZIONE 100/99

Dichiarazione del Consiglio

Intervento

"Il Consiglio chiede alla Commissione di seguire attentamente l'evoluzione del mercato europeo delle carni bovine e adottare se del caso le misure pertinenti avvalendosi in particolare dell'articolo 34 del progetto di regolamento. Queste misure potrebbero includere anche acquisti all'intervento ad hoc."

DICHIARAZIONE 101/99

Dichiarazione della delegazione spagnola

Premio all'abbattimento (articolo 12)

"La delegazione spagnola esprime le sue preoccupazioni per il fatto che il premio all'abbattimento, quale figura nel progetto di regolamento, può provocare gravi distorsioni nel commercio intracomunitario di animali vivi destinati all'abbattimento, nonché difficoltà nell'applicazione del premio agli animali sottoposti all'ingrasso in uno Stato membro ed abbattuti in un altro.

La delegazione spagnola ritiene che sia possibile un'altra interpretazione del Compromesso, in base alla quale al momento di fissare i limiti nazionali del premio all'abbattimento si potrebbe tener conto degli scambi reali di animali vivi destinati all'abbattimento.

Secondo la delegazione spagnola con questa seconda interpretazione i flussi commerciali tradizionali sarebbero garantiti e si eviterebbero distorsioni nell'applicazione del premio all'abbattimento.

Per tale ragione, la delegazione spagnola si riserva la facoltà di chiedere delle modifiche nell'applicazione di tale aiuto nel caso fossero rilevate le anomalie segnalate in precedenza."

DICHIARAZIONE 102/99

III. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Dichiarazione della delegazione lussemburghese:

"La delegazione lussemburghese esprime il suo accordo sui regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune.

Tale accordo non pregiudica la posizione che la delegazione lussemburghese adotterà in occasione del riesame intermedio dell'organizzazione comune di mercato del settore lattiero-caseario e più particolarmente del regime delle quote latte."

La delegazione austriaca si associa a tale dichiarazione.

DICHIARAZIONE 103/99

IV. SVILUPPO RURALE

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 2

"La Commissione dichiara che l'agricoltura biologica rappresenta un importante elemento delle attività agricole e che pertanto essa rientra nel regolamento sullo sviluppo rurale, in particolare nei capitoli I, VI e VII."

DICHIARAZIONE 104/99

Dichiarazione della Commissione

Articoli 4 e 6

"La Commissione provvederà affinché le norme di applicazione riguardanti l'articolo 4 e l'articolo 6 consentano agli Stati membri di applicare i regimi di ristrutturazione per creare aziende sostenibili di ogni tipo conformi alle esigenze in materia ambientale e di benessere degli animali."

DICHIARAZIONE 105/99

Dichiarazione della Commissione

Articoli 5, 8 e 26

"Le norme minime per quanto riguarda l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali che devono essere rispettate dai beneficiari degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come quelle per l'insediamento dei giovani agricoltori, corrispondono almeno alle attuali norme legali comunitarie nei pertinenti settori. Al momento dell'applicazione deve essere comprovata la loro osservanza, ad eccezione dell'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per cui le modalità di attuazione possono prevedere un periodo di adattamento per pervenire alle norme minime."

DICHIARAZIONE 106/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 11, paragrafo 2

"Con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, spetta allo Stato membro definire in particolare il grado di miglioramento richiesto per la validità economica".

DICHIARAZIONE 107/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 13

"La Commissione riconosce che gli Stati membri possono incontrare problemi di adeguamento nella conversione al nuovo sistema di indennità compensative nelle zone svantaggiate, e in particolare nel passaggio ai versamenti per ettaro. Per l'adeguamento dei sistemi nazionali alle nuove disposizioni comunitarie può risultare necessario un regime transitorio come previsto nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 53 del regolamento sullo sviluppo rurale."

DICHIARAZIONE 108/99

Dichiarazione della Commissione

Articoli 22 e 24

"Il mantenimento dell'agricoltura a bassa intensità, vantaggiosa per l'ambiente, continuerà ad essere ammesso al sostegno e occuperà una posizione centrale in numerosi programmi agroambientali. Il livello dei premi è determinato tenendo conto della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi sostenuti, compresa una necessaria incentivazione, rispetto alla normale attività alternativa: utilizzazione più intensiva del suolo oppure abbandono delle attività che sono essenziali per il mantenimento dell'ambiente;"

"La Commissione dichiara che i programmi agroambientali riguardanti la produzione di girasole e colza primaverile potrebbero essere approvati nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale, purché essi non comportino solo l'applicazione delle buone pratiche agricole consuete."

DICHIARAZIONE 109/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 29

"La Commissione dichiara che l'articolo 29, paragrafo 3, della proposta sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG consente l'ammissibilità delle foreste e delle superfici boschive che siano proprietà dei comuni o di loro associazioni indipendentemente dalla persona o ente che realizza l'investimento e delle foreste e delle superfici boschive per le quali il diritto di sfruttamento, conservazione e miglioramento è stato conferito per legge o mediante un altro atto contrattuale ed è esercitato da soggetti giuridici privati."

DICHIARAZIONE 110/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 33

"Nel contesto dell'articolo 33 in particolare del decimo trattino, è possibile intervenire a favore delle microimprese per completare le attività a valle previste dal terzo trattino dell'articolo 30, paragrafo 1, "filière" legno."

"Purché le azioni siano contemplate e possano essere integrate nelle attività per l'adeguamento e la riconversione delle zone rurali a norma dell'articolo 33, la Commissione può riconoscere l'ammissibilità di:

- esperimenti a carattere dimostrativo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura, in particolare
 - + per lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie
- e
- + per lo sviluppo e la diffusione di metodi di coltivazione compatibili con l'ambiente
- consulenze nel settore agricolo.

Pertanto, lo sviluppo di tali azioni può rientrare nei seguenti punti:

- miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, gestione delle risorse idriche,
- avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
- commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,
- diversificazione delle attività,
- conservazione dell'ambiente e gestione delle zone rurali."

DICHIARAZIONE 111/99

Articolo 34

"La Commissione dichiara la propria disponibilità ad organizzare il Comitato STAR in modo da consentire l'attiva partecipazione di esperti forestali ai lavori del Comitato stesso. Inoltre si ricorda che il Comitato permanente forestale conserverà il suo ruolo nelle discussioni sui temi di silvicoltura di importanza generale che esulano dal regolamento sullo sviluppo rurale".

DICHIARAZIONE 112/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 37, paragrafo 3

"Secondo la Commissione occorre stabilire una chiara linea di demarcazione tra il finanziamento di azioni strutturali nel contesto del regolamento sullo sviluppo rurale e i regolamenti relativi alle OCM. A tal fine la Commissione si impegna a prendere iniziative adeguate a livello di norme di attuazione relative al regolamento sullo sviluppo rurale o mediante modifiche di taluni regolamenti riguardanti le OCM".

DICHIARAZIONE 113/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 37, paragrafo 4

"La Commissione dichiara che, per quanto riguarda le condizioni ulteriori o più restrittive di cui all'articolo 37, paragrafo 4, gli Stati membri possono attribuire la priorità alle aziende agricole che si impegnano ad attuare una combinazione coerente di azioni ammissibili, gestite in sinergia, ai sensi del presente regolamento".

DICHIARAZIONE 114/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 47, paragrafo 1

"In riferimento all'applicazione del rispetto di norme minime relative all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali previste ai capitoli I, II, V e VII del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, la Commissione dichiara che gli "orientamenti per l'applicazione e i controlli di conformità relativi alla clausola ambientale (articolo 3) prevista nel regolamento orizzontale" si applicano mutatis mutandis".

DICHIARAZIONE 115/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 51, paragrafo 2

"Al fine di limitare i possibili effetti degli aiuti di Stato consentiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, sull'aumento della capacità produttiva, la Commissione dichiara che adotterà termini e condizioni particolareggiati per l'attuazione di tali disposizioni, previa consultazione degli Stati membri in conformità delle consuete procedure applicabili nel settore degli aiuti di Stato."

DICHIARAZIONE 116/99

Dichiarazione della Commissione

Articolo 55

"La Commissione dichiara di essere disposta ad integrare misure per incoraggiare la costituzione di gruppi di produttori e loro associazioni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato qualora siffatto strumento non sia previsto, sempreché si ravvisi la necessità di prevedere una misura del genere."

DICHIARAZIONE 117/99

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 37, paragrafo 3

"Al fine dell'elaborazione dei programmi sullo sviluppo rurale da parte degli Stati membri, il Consiglio invita la Commissione a riferire al Comitato STAR sull'attuazione della dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 37, paragrafo 3, entro la metà del 1999.

Il Consiglio chiede alla Commissione di tener conto per quanto possibile della prosecuzione di misure di sviluppo rurale rivelatesi efficaci nell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 3.

Il Consiglio sottolinea la sua posizione secondo cui l'incentivazione di misure strutturali avviene in primo luogo nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale."

DICHIARAZIONE 118/99

Dichiarazione sul Portogallo

- i) Il Consiglio ricorda la seguente dichiarazione, concordata dal Consiglio europeo di Berlino il 24-25 marzo 1999:
- "Il Consiglio europeo, tenuto conto della specificità dell'agricoltura portoghese, riconosce l'esigenza di migliorare l'equilibrio del sostegno accordato all'agricoltura mediante le misure di sviluppo rurale, con il finanziamento del FEAOG-Garanzia."
- ii) "La Commissione dichiara che, nell'applicare le norme sullo sviluppo rurale, prenderà in considerazione le condizioni socioeconomiche dell'economia rurale del Portogallo".

DICHIARAZIONE 119/99

V. REGOLAMENTO FINANZIARIO

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Non oltre il 31 dicembre 2001 la Commissione presenterà una relazione sulle attività d'informazione riguardanti la PAC, nonché la relativa valutazione, corredata, se del caso, di opportune proposte.

DICHIARAZIONE 120/99

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 5, paragrafo 1

- Gli "anticipi sul computo degli esborsi" sono i pagamenti tradizionali che il FEAOG-Garanzia effettua il terzo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli Stati membri effettuano le spese.
- Gli "anticipi per l'attuazione di programmi nel quadro delle misure di sviluppo rurale" sono una specie di fondo d'esercizio disponibile per gli Stati membri all'inizio dei programmi.

DICHIARAZIONE 121/99

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, secondo trattino

Per quanto riguarda l'applicazione della norma dei ventiquattro mesi di cui al secondo trattino del quinto comma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento relativo al finanziamento della PAC, il concetto di misure e di azioni cui si riferisce l'articolo 3 di tale regolamento, sarà specificato, se del caso, nell'ambito di norme dettagliate della Commissione.

DICHIARAZIONE 122/99

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 18

Se sorgessero problemi in materia di organismi pagatori o di gestione finanziaria in seguito al trasferimento di taluni fondi verso la "Garanzia", la Commissione cercherà di trovare delle soluzioni nel contesto delle modalità di applicazione e delle misure di transizione.

DICHIARAZIONE 123/99

Dichiarazione della Commissione

Ad articolo 19

La Commissione segnalerà almeno con due mesi di anticipo, nel quadro del Comitato FEAOG, che la modifica della data di chiusura dell'esercizio finanziario del FEAOG-Garanzia è imminente.

DICHIARAZIONE 124/99

Dichiarazione della delegazione italiana

La delegazione italiana ribadisce le osservazioni formulate nelle riunioni del Gruppo Agrifin, del CSA e del Coreper circa la base giuridica della proposta di regolamento relativo al finanziamento della PAC che dovrebbe essere l'articolo 279 (ex articolo 209) del Trattato (che come noto prevede l'unanimità) sia perché si tratta di modifiche del regolamento 729/70 (approvato anch'esso all'unanimità) sia perché si prevede, tra l'altro, il finanziamento di nuove misure a carico del FEAOG-Garanzia. Ricorda a tale riguardo la posizione espressa dalla Corte dei Conti con parere n. 10/98 facendo notare che il riferimento all'articolo 37 (ex 43) del Trattato renderebbe facoltativa la consultazione della Corte dei Conti in contrasto col regolamento finanziario generale dell'Unione.

La delegazione italiana ricorda inoltre di avere già espresso fin dal maggio 1998 parere contrario alla menzione nei considerando della possibilità di applicare le correzioni finanziarie per le ragioni riprese nella seguente dichiarazione unilaterale fatta al Coreper :

"La delegazione italiana ritiene che il ricorso sempre più frequente da parte della Commissione alle correzioni finanziarie forfettarie è inaccettabile ed iniquo perché:

- non è basato su un regolamento approvato dal Consiglio, ma su linee guida stabilite unilateralmente dalla Commissione;
- la riduzione degli aiuti è eccessivamente onerosa perché varia dal 2% al 25% dell'importo spettante senza un reale controllo circa l'ammissibilità e la regolarità della spesa in base a documentazione, ma sulla base di valutazioni soggettive che portano ad estendere a tutto il settore la percentuale di errore riscontrata a campione;
- l'eccesso di potere della Commissione, senza una chiara base giuridica, porta ad abusi e a discriminazioni tra gli Stati membri e tra i diversi settori, come rilevato dalla Corte dei Conti europea nella relazione speciale n. 2/98;
- le percentuali di tali correzioni aumentano non in base a parametri obiettivi ma su pressione del Parlamento europeo che, tra l'altro, non ha potere decisionale sulle spese obbligatorie;

- è infondata l'asserita insufficienza di personale perché la dotazione organica della Commissione supera 20.000 unità che potrebbero essere utilizzate per verificare la regolarità della spesa nella liquidazione dei conti ed a riscontrare i pagamenti effettuati;
- la riduzione degli aiuti, mancando un accertamento analitico, è superiore al reale danno subito dal bilancio comunitario e produce una ingiusta penalizzazione dello Stato membro interessato che, peraltro, non può esercitare un'azione di rivalsa per il recupero delle somme anticipate.

In relazione a quanto sopra invita la Commissione ad apportare opportuni emendamenti alla proposta di regolamento relativo al finanziamento della Politica Agricola, da esaminare al Consiglio, prevedendo la liquidazione dei conti in base a parametri obiettivi ed indicando chiaramente le spese ammissibili nonché le sanzioni da applicare per le frodi escludendo le irregolarità che non arrecano pregiudizio al bilancio comunitario perché legate alla organizzazione amministrativa di ogni Stato membro. In tale contesto andrebbero annoverati i ritardi nei pagamenti e l'insufficienza dei controlli.

In particolare, nei casi che presentano un elevato grado di irregolarità, si dovrebbe procedere ad un controllo sistematico di tutta la documentazione di spesa, mentre negli altri casi l'applicazione del sistema di controllo a campione dovrebbe prevedere la determinazione preventiva di una campionatura rappresentativa dei pagamenti effettuati e la definizione chiara delle tipologie delle unità amministrative all'interno delle quali estrapolare la percentuale dei pagamenti irregolari".

In proposito la delegazione italiana ha osservato che per disciplinare l'applicazione delle correzioni finanziarie occorre procedere alla modifica del contenuto del regolamento n. 1287/95.

Ha pertanto chiesto un impegno della Commissione a presentare una proposta di modifica del regolamento finanziario della PAC ispirandosi ai seguenti principi :

- applicabilità delle correzioni soltanto, in via eccezionale, ai casi che presentano un elevato grado di irregolarità e per i quali non si può procedere a controlli analitici della documentazione di spesa;

- applicazione di controlli a campione, rappresentativi dei pagamenti effettuati, previa definizione delle tipologie delle unità amministrative, all'interno delle quali estrapolare la percentuale dei pagamenti irregolari per l'applicazione della percentuale di correzione che non dovrebbe superare il 5% dell'aiuto ammissibile;
- proporzionalità della correzione rispetto alla frode accertata ed al danno arrecato al bilancio comunitario per la specifica partita;
- esclusione di correzioni per ritardato pagamento e per insufficienza di controlli, quando non siano stati prodotti danni al bilancio comunitario.

Ha infine chiesto la soppressione dall'articolo 8 dei termini « irregolarità » e « negligenza », sostituendoli con il termine « frodi », e di specificare altresì al 4° paragrafo dell'articolo 7 (liquidazione dei conti) che la non ammissibilità delle spese può avvenire solo per frodi accertate e divenute definitive.

Per quanto concerne poi il campo di applicazione ha ribadito di stabilire i criteri e le procedure da seguire per la valutazione delle azioni finanziate dal FEAOG-Garanzia.

Tenuto conto della mancata disponibilità della Commissione a presentare le opportune proposte di modifica sia per le specifiche questioni sopra richieste, sia per evitare discriminazioni che possono derivare dalle diverse regolamentazioni dei diversi fondi, **la delegazione italiana** per le suesposte ragioni **vota contro la proposta di regolamento.**

DICHIARAZIONE 125/99

Dichiarazione della delegazione portoghese

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Per gli anticipi contemplati da questo comma, riguardanti le misure di sviluppo rurale non comprese nell'obiettivo n. 1, non dovrà essere fissata una percentuale superiore a quella prevista per le misure dello stesso tipo che rientrano nell'obiettivo n. 1, al fine di evitare situazioni di discriminazione tra le varie regioni dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE 126/99

Dichiarazione della delegazione portoghese

Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma

La delegazione portoghese ritiene che occorra valutare l'ipotesi di modificare il nuovo sistema di liquidazione dei conti per quanto riguarda la base per il calcolo delle rettifiche finanziarie.

Le rettifiche finanziarie non dovranno in nessun caso essere dissociate dalla spesa dichiarata a titolo di un esercizio. L'applicazione di rettifiche finanziarie, per periodi che possono estendersi fino a 24 mesi, prima dell'elaborazione di una relazione di verifica di conformità non traduce, a parere della delegazione portoghese, il rischio effettivo di danni per il FEAOG.

Sostituendo la nozione di periodo di riferimento con la nozione di esercizio, un eventuale rifiuto di finanziamento per le spese di cui all'articolo 2 potrebbe essere limitato alle spese effettuate nell'esercizio oggetto della verifica di conformità.

Le rettifiche finanziarie dovranno applicarsi in base a regole più chiare che garantiscano in futuro un trattamento uniforme e maggiore trasparenza.

DICHIARAZIONE 127/99

Dichiarazione della delegazione del Regno unito

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

"Il Regno Unito ribadisce la sua opposizione ai risultati delle attività di valutazione e di informazione riguardanti la PAC della "Sezione Garanzia" del bilancio. È tuttavia disposta ad accettarne l'inclusione al fine di poter raggiungere un accordo sul regolamento nel suo insieme. Essa si compiace per l'impegno assunto dalla Commissione di presentare una relazione al Consiglio su tali attività ed invita la Commissione a pubblicare i risultati degli studi di valutazione quando saranno stati completati".

DICHIARAZIONE 128/99

Dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi

"Per i Paesi Bassi un punto preciso del progetto di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della PAC, nella fattispecie il nuovo articolo 19, dà adito a perplessità per le seguenti ragioni:

Innanzitutto, qualsiasi rimanenza dovrebbe essere versata agli Stati membri. D'altro canto spetta all'autorità di bilancio decidere in merito ad un'eventuale redistribuzione delle risorse di bilancio.

In secondo luogo, la disposizione in questione potrebbe creare un precedente non desiderato nel caso in cui nel corso di un qualsiasi esercizio le risorse di bilancio fossero insufficienti; nella fattispecie, l'esercizio di bilancio potrebbe essere ridotto.

Infine, per quanto riguarda la questione di tradurre concretamente le conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, i Paesi Bassi preferirebbero che ci si attenesse rigorosamente a dette conclusioni. L'articolo 19 non rientra nel quadro di tali conclusioni."

DICHIARAZIONE 129/99

VI. REGOLAMENTO ORIZZONTALE

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"A fini di gestione, è ammesso che i dati relativi al criterio manodopera impiegata e/o prosperità globale utilizzati per ridurre gli importi corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile possano essere fissati per ogni periodo di 12 mesi che termini nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno stesso.

Per quanto riguarda il criterio relativo all'importo totale dei pagamenti, potranno essere considerati i pagamenti dell'anno in questione o dell'anno precedente.

La riduzione degli importi pagati agli agricoltori potrà essere effettuata provvisoriamente un determinato anno e regolarizzata l'anno successivo."

DICHIARAZIONE 130/99

Dichiarazione della Commissione

"Nel contesto della politica agricola comune la clausola ambientale costituisce un nuovo strumento che assume un'importanza rilevante nella proposta di regolamento orizzontale. L'obiettivo politico perseguito in detta clausola consiste nel meglio integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella definizione e nell'applicazione delle organizzazioni comuni di mercato (articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato). La clausola, imponendo un obbligo ad agire, fornisce agli Stati membri una discrezionalità molto ampia nelle decisioni sulle misure da prendere.

Rispetto agli attuali strumenti della PAC l'applicazione della clausola ambientale sarà significativa

- per il carattere particolarmente generale dei criteri da rispettare;
- per l'amplessima discrezionalità data agli Stati membri e
- per il fatto che la Commissione si asterrà in larga misura dall'intervenire nell'applicazione della clausola da parte degli Stati membri in sede sia di attuazione della legislazione sia di valutazione delle misure nazionali adottate.

Pertanto la Commissione, nel contesto dei controlli di conformità e in particolare nel relativo monitoraggio, terrà debitamente conto delle conseguenti specifiche condizioni di applicazione ed eserciterà le sue competenze in materia con la necessaria prudenza. La Commissione terrà inoltre conto delle difficoltà che inevitabilmente sorgeranno quando la clausola diventerà operativa per la prima volta.

I casi che verrebbero pertanto presi in considerazione ai fini dell'eventuale applicazione di correzioni finanziarie sarebbero limitati a quelli in cui :

- fosse accertata una violazione palese e grave e
- fosse identificabile un legame tra violazione e spesa da parte del FEAOG, sezione "Garanzia"
e

- fosse possibile stabilire che il bilancio comunitario ha subito una perdita finanziaria certa.

Il meccanismo per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento contribuirà alla corretta applicazione della clausola ambientale facilitando l'identificazione e la tempestiva soluzione di eventuali difficoltà e divergenze di parere tra la Commissione e gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 131/99

VI. SETTORE VITIVINICOLO

1. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a) Diritti di nuovo impianto

I diritti di nuovo impianto concessi ai sensi dell'articolo 6 soddisfano inoltre le esigenze dei piani di miglioramento materiale e dei giovani agricoltori, anche nell'ambito delle misure di riconversione.

DICHIARAZIONE 132/99

b) Inventario del potenziale produttivo (articolo 16)

L'inventario non va confuso con lo schedario viticolo: non si tratta di uno strumento di per se stesso ma deriva da altri elementi quali i dati contenuti nello schedario viticolo comunitario, i disciplinari dei VQPRD, ecc. In quanto tale non è quindi tenuto a contenere dati individuali personali bensì dati affidabili e certi e aggregati di dati.

DICHIARAZIONE 133/99

c) Organismi di filiera

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'articolo 41 del regolamento non pregiudica la sentenza della Corte di giustizia in merito all'"imbottigliamento obbligatorio nella regione di produzione". La Commissione ed il Consiglio riesamineranno tale questione alla luce della sentenza della Corte sulla causa 388/95.

DICHIARAZIONE 134/99

d) Inclusione di nuove zone viticole

Le aziende viticole in Danimarca, Svezia e Irlanda sono classificate come zona A.

Qualora la superficie di tali aziende superi rispettivamente:

99 ettari in Danimarca

99 ettari in Svezia

99 acri in Irlanda

la Commissione ed il Consiglio riesamineranno l'eventualità di continuare ad autorizzare l'utilizzo del saccarosio nello Stato membro in questione.

DICHIARAZIONE 135/99

2. Dichiarazioni della Commissione

a) Dichiarazione generale

Nell'applicare il regolamento del Consiglio sul vino, la Commissione terrà conto del compromesso politico illustrato nel documento 6687/99.

DICHIARAZIONE 136/99

b) Sistema della riserva

La Commissione farà in modo che nessun diritto esistente a livello nazionale vada perduto all'atto della transizione al sistema della riserva;

DICHIARAZIONE 137/99

c) Ristrutturazione e conversione

In relazione al titolo II, capitolo III, relativo alla ristrutturazione e alla riconversione, la Commissione ricorda che la scheda finanziaria allegata alla sua proposta era basata su una stima di superficie di 54.000 ettari in media all'anno.

DICHIARAZIONE 138/99

d) Aiuti per i mosti

In vista della scadenza del 31 luglio 2000 del regime di deroga previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione, in base ai contributi degli Stati membri, esaminerà l'applicazione che ne è stata fatta e prenderà, se del caso, le misure necessarie per un'applicazione equilibrata del regime di aiuto all'arricchimento.

DICHIARAZIONE 139/99

e) Pratiche enologiche

La Commissione non intende, a breve termine, modificare lo statu quo per quanto riguarda la fissazione dei limiti quantitativi attribuita alla sua competenza conformemente all'allegato IV (elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati).

DICHIARAZIONE 140/99

f) Norme sull'etichettatura

Nella messa a punto della normativa di applicazione sull'etichettatura, la Commissione garantisce che allorché l'etichetta apposta ad un vino importato, che reca ad esempio la denominazione "Grüner Veltliner", può indurre in errore il consumatore riguardo alla sua origine comunitaria, l'indicazione del paese d'origine deve essere di dimensioni tali da sottolinearne l'origine.

DICHIARAZIONE 141/99

3. Elenco dei punti da esaminare

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di procedere, sulla base dei contributi degli Stati membri, all'esame dei punti riportati nel seguente elenco:

- classificazione di talune zone viticole,
- misure particolari in caso di condizioni climatiche sfavorevoli:
 - = estensione alle zone viticole C della possibilità di utilizzare prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per tali zone per la produzione di vini spumanti o vini spumanti gassificati ;
 - = possibilità di aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale di 2,5% vol per le zone viticole C;
- allineamento di taluni vini bianchi al limite di aumento del titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento previsto per i vini rossi;
- condizioni per lo zuccheraggio del vino da tavola che è stato oggetto di arricchimento;
- limite dell'aumento del titolo alcolometrico volumico totale per i vini spumanti in caso di aggiunta dello sciroppo di dosaggio (liqueur d'expédition).

DICHIARAZIONE 142/99

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 gli Stati membri si impegnano a compiere ogni sforzo per non ampliare l'attuale forcella di dieci punti percentuali oltre le aliquote normali minime da essi attualmente applicate.

DICHIARAZIONE 143/99

Dichiarazione della Commissione d'intesa con il Consiglio e il Parlamento europeo

"La Commissione, presentando la relazione annuale sulla situazione e sulla gestione del Fondo di garanzia per le azioni esterne, riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in forma orale sulla situazione macroeconomica dei paesi terzi che usufruiscono di prestiti concessi o garantiti dalla Comunità nonché sui rischi cui è esposto il Fondo."

DICHIARAZIONE 144/99

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

"Il Parlamento europeo ed il Consiglio, all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), prendono nota dell'impegno assunto dalla Commissione di elaborare entro il giugno 1999 un progetto preliminare di modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità al fine di precisare diritti ed obblighi di tali persone in relazione alla lotta antifrode nonché la loro protezione giurisdizionale, e di avviare quanto prima sulla base di tale testo le consultazioni preliminari necessarie alla presentazione di una proposta legislativa."

DICHIARAZIONE 145/99

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'articolo 7 paragrafo 3 dei regolamenti (CE) e (Euratom) relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

"I termini *"ritenuti pertinenti"* vanno interpretati nel senso che spetta alle istituzioni, organi o organismi, oppure agli Stati membri, valutare in buona fede se il documento o l'informazione in questione si possano rivelare utili per consentire all'OLAF di svolgere la sua missione e se debbano essergli trasmessi."

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 1° maggio 1999 Decisione del Consiglio che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio Doc. 7581/99 <u>Dichiarazione di voto della delegazione francese resa pubblica</u> <i>La proposta di integrazione del Segretariato di Schengen che è stata presentata al Consiglio sulla base dell'articolo 7 del protocollo che integra l'"acquis" di Schengen nell'ambito dell'Unione europea prevede la creazione di 71 posti tra i quali un posto di capo divisione. Una parte di tali posti non corrisponde ad un'esigenza reale, in quanto secondo le stime ufficiali del Segretariato generale del Consiglio sono necessari 58 posti, senza capo divisione. Si tratta pertanto di posti che non corrispondono alle reali esigenze connesse con l'integrazione di Schengen e che, per di più, saranno assegnati senza prove attitudinali serie. Per queste ragioni la Francia vota contro tale proposta.</i> Procedura scritta conclusa il 3 maggio 1999 - Decisione del Consiglio che autorizza il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'help desk server dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II nonché a gestire tali contratti Doc. 7460/99 SCHENGEN 28 - Decisione del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di alcuni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del "Help Desk Server" dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II Doc. 7655/99 SCHENGEN 34 + COR 1 2175° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 10 maggio 1999 Regolamento (CE, CECA, EURATOM) del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità Doc. 8394/98 + COR 1 + COR 2 (p) + ADD 1 + ADD 2 Decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina Doc. 7495/99	Astensione di A Voto contrario di F

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che prevede un regime di franchigia doganale per taluni principi farmaceutici attivi recanti una denominazione comune internazionale (DCI) dell'Organizzazione mondiale della sanità e per talune sostanze utilizzate per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti Doc. 6861/99 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia Doc. 7703/99 - Decisione del Consiglio relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per i quali l'Unione europea si avvale dell'UEO Doc. 7481/99 - Decisione del Consiglio riguardante le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale Doc. 7480/99 Decisione del Consiglio adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 14 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea al ritiro e alla distruzione di armi in Albania Doc. 7834/99 - Posizione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) Doc. 7879/99 - Decisione del Consiglio che attua la Posizione comune concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) Doc. 8067/99 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999 - 17 gennaio 2002 Doc. 6031/99	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2176° Consiglio "Energia" dell'11 maggio 1999 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina) Doc. 7030/99 + COR 1 (s) + COR 2 (d) Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese Doc. 6481/99 2177° Consiglio "Affari generali" del 17 maggio 1999 Posizione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale Doc. 8210/99 Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro Doc. 7662/99 Decisione del Consiglio che abroga la posizione comune 98/614/PESC relativa alla Nigeria Doc. 8173/99 Posizione comune definita dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea e riguardante i progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), allo scopo di concludere positivamente il lavoro di fondo del Gruppo ad hoc entro il 1999 Doc. 8092/99 Decisione del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen Doc. 8020/99 + COR 1 (fi)	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen Doc. 7417/99 + COR 1 (f,d,i,nl,en,dk,gr,p,fi,s) + COR 2 (en) + COR 3 (gr) + ADD 1 REV 1 2179° Consiglio "Ricerca" del 20 maggio 1999 Decisioni relative all'associazione dei paesi candidati PECO e Cipro al quinto programma quadro di ricerca a) relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'accordo di associazione CEE-Cipro ai fini dell'associazione di Cipro al quinto programma quadro di RST Doc. 7288/99 + COR 1 b) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Romania ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7229/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) c) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Bulgaria ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7228/99 + COR 1 (i,nl,es,p,fi,s) d) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7230/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) e) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7231/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi)	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
f) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Ungheria ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7232/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) g) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lettonia ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7233/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) h) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) e ai programmi comunitari di ricerca e d'insegnamento nell'ambito del quinto programma quadro della CEEA (1998/2002) Doc. 7234/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) i) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) Doc. 7235/99 + COR 1 (i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) j) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) Doc. 7236/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) k) concernente la posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito all'associazione della Repubblica di Polonia ai programmi comunitari di RST nell'ambito del quinto programma quadro della CE (1998/2002) Doc. 7237/99 + COR 1 (i,nl,gr,es,p,fi) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva del Consiglio 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote - Adozione di una posizione comune Doc. 6884/99 + COR 1 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p,s)	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 Doc. 8060/99 + COR 1 (fi) Decisione del Consiglio che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis Doc. 8054/99 + COR 1 (fi) Decisione del Consiglio che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'"acquis" di Schengen Doc. 8056/99 + COR 1 (fi) 2180° Consiglio "Sviluppo" del 21 maggio 1999 Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta direttiva assicurazione autoveicoli) Doc. 14247/98 Regolamento del Consiglio che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità europea e della Repubblica federale di Jugoslavia e abroga il regolamento (CE) n. 1901/98 Doc. 8414/99 2181° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 25 maggio 1999 • Accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Doc. 8051/99 + COR 1 + COR 2 (f) + COR 3 (fi) + REV 1 (nl) • Decisione del Consiglio riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità Doc. 8345/1/99 REV 1	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2184° Consiglio "Giustizia e affari interni" del 27 maggio 1999	
Risoluzione del Consiglio sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte Doc. 7805/99	
Iniziativa della Repubblica federale di Germania ai fini dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti Doc. 8457/99	
Posizione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea sui negoziati, in sede di Consiglio d'Europa, relativi al progetto di convenzione sulla cybercriminalità Doc. 8533/99 + COR 1 (dk) + REV 1 (d)	
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra Doc. 7630/99, 5871/96 + COR 1 (en,dk) + COR 2 (i) + COR 3 (nl) + COR 4 (p) + COR 5 (fi)	
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra Doc. 7869/99, 5870/96 + COR 1 (fi) + COR 2 (d) + COR 3 (f,p)	
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra Doc. 7868/99, 5872/96 + COR 1 (p) + COR 2 (fi)	
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra Doc. 7870/99, 7652/96 + COR 1 (en) + COR 2 (nl) + COR 3 (i,p) + COR 4 (i) + COR 5 (s) + COR 6 (fi)	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Risoluzione del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro Doc. 8331/99 + COR 1 (dk) + REV 1 (s) 2186° Consiglio "Affari generali" del 31 maggio 1999 Decisione del Consiglio relativa all'adozione del suo regolamento interno Doc. 8137/99 <u>Dichiarazioni rese pubbliche</u> a) Articolo 2, paragrafi 1 e 2 <i>"Il Presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo IV parte terza del trattato CE e del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione stessa."</i> b) Articoli 1 e 2 <i>"Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, conformemente al quale nei casi che richiedono una decisione rapida una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza."</i> c) Articolo 4, paragrafo 2 <i>"I dibattiti di orientamento sul programma di lavoro semestrale presentato dalla Presidenza e eventualmente sul programma di lavoro della Commissione saranno tenuti dal Consiglio nelle composizioni "Affari generali" e "Problemi economici e finanziari". Spetta alla Presidenza fissare il calendario."</i> d) Articolo 8 <i>"In attesa dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dei principi generali e delle limitazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 255 del trattato CE, resta in vigore la decisione 93/731/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993."</i> e) Articolo 10 <i>"Il Consiglio conviene di esaminare l'opportunità di introdurre nel regolamento interno la possibilità di ricorrere alla procedura scritta semplificata quando il Consiglio agisce ai sensi delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea."</i>	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
f) Articolo 10, paragrafo 4 <i>"Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995, relative ai metodi di lavoro del Consiglio."</i> g) Articolo 10, paragrafo 5 <i>"Conformemente alla pratica costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di una settimana."</i> h) Articolo 14 e allegato I <i>"Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato I sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.</i> <i>Per quanto riguarda il primo caso di applicazione degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 14 e all'allegato I del presente regolamento interno."</i> i) Articolo 17, paragrafo 4 <i>"Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, dà luogo ad una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio."</i> j) Articolo 18 <i>"Le relazioni dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame."</i> k) Articolo 19 <i>"Il Servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere lo Stato membro all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione."</i> l) Allegato I, punto 1, lettera h) <i>"Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue, continuerà ad applicarsi."</i>	

MAGGIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
m) <i>Allegato II, parte A, punto 4, lettera a)</i> <i>"Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso."</i> Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 98/633/PESC definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sudorientale Doc. 8591/99	
